

STATUTO

Art. 1 – Oggetto e Sede

La Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), costituita con atto convenzionale sottoscritto il 17 aprile 2003, è un consorzio interuniversitario che ha lo scopo di coordinare l'attività dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, fornendo supporti scientifici, organizzativi, tecnici e finanziari alle Università consorziate e promuovendo la loro partecipazione alle attività scientifiche e di indirizzo tecnologico nel campo dell'Ingegneria Sismica, in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali in questo settore.

L'azione di coordinamento favorisce le collaborazioni tra Università, Istituti Universitari e Centri Interuniversitari (d'ora in poi indicati con il termine "Università") fra di loro e con altri Enti di ricerca ed Industrie e promuove il potenziamento dei Laboratori di Ingegneria Sismica a norma del presente Statuto, con relativa attività di formazione e diffusione delle conoscenze.

Il Consorzio si propone come interlocutore scientifico dei vari Organi del Governo Nazionale, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e di Istituti Pubblici e Privati al fine di conseguire concreti obiettivi in ordine alla valutazione ed alla riduzione della vulnerabilità e del rischio.

Possono aderire e partecipare alle attività del Consorzio, cooperando interdisciplinariamente, tutti gli studiosi facenti parte delle Strutture consorziate al momento dell'ammissione al consorzio, o della fondazione per i soci fondatori, che si occupano di problematiche correlate all'Ingegneria Sismica.

Il Consorzio ha sede in Napoli e non ha fini di lucro; la Giunta Amministrativa potrà fissare delle sedi operative secondarie, dislocate ove il Consorzio espletterà la propria attività.

Art. 2 – Strutture Consorziate

Fanno parte del Consorzio :

-L'Università degli Studi della Basilicata (Potenza) tramite il Dipartimento di Strutture, Geotecnica, Geologia Applicata-socio fondatore

-L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Napoli), tramite il Dipartimento di Ingegneria Strutturale; socio fondatore

-L'Università degli Studi di Pavia (Pavia), tramite il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura; socio fondatore

-L'Università degli Studi di Trento (Trento) tramite il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica; socio ordinario.

I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto a nominare ciascuno due componenti in seno all'Assemblea dei Consorziati.

Potrà essere ammessa, in qualità di socio ordinario, ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione della Giunta Amministrativa che nel decidere terrà conto del parere dell'Assemblea dei Consorziati e delle attività già esistenti e delle prospettive di sviluppo.

In caso di accoglimento della proposta il nuovo Socio ha diritto a nominare due componenti in seno all'Assemblea dei Consorziati.

Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti e neppure li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per proprio conto.

Art. 3 – Attività del Consorzio

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio:

- a) Coordina l'attività dei Laboratori sperimentali dei soci, in relazione ai programmi di ricerca e alle altre attività comuni che verranno di volta in volta attivati, anche ai fini dello sviluppo delle strutture e delle attrezzature ed alle attività di ricerca.
- b) Procede alla costituzione e alla gestione di propri Laboratori di ricerca avanzata, costituisce Unità di Sede e Unità di Ricerca presso le Università e, previ atti convenzionali, anche presso Enti pubblici e privati di ricerca sia nazionali che internazionali.
- c) Mette a disposizione delle Università partecipanti le proprie attrezzature ed i propri laboratori che possono costituire supporto per l'attività dei dottorati di ricerca e per la formazione del personale addetto alla ricerca.
- d) Promuove lo sviluppo e la progettualità della collaborazione scientifica tra le Unità di Ricerca delle Università consorziate e di queste con altri Enti pubblici o privati di ricerca, nazionali o internazionali, che operano nel campo dell'Ingegneria sismica.

- e) Promuove e cura la formazione di esperti dei diversi settori che hanno attinenza con le discipline dell'ingegneria sismica, attraverso propri Programmi di Formazione che tengano presenti le esigenze normative a livello nazionale ed europeo. Tale attività sarà condotta anche in collaborazione con Associazioni, Enti, Istituzioni ed Ordini Professionali. Promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la formazione di esperti nel settore dell'Ingegneria Sismica.
- f) Avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca al settore applicativo ed industriale, con riferimento anche alle realtà territoriali di ciascuna Unità di Ricerca.
- g) Esegue studi e ricerche su incarico di Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici o privati, e fornisce ai medesimi pareri e assistenza tecnica relativamente alle problematiche nel settore dell'Ingegneria Sismica.
- h) Cura, anche in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di strumentazione tecnologicamente avanzata con particolare riferimento alla sicurezza ed al ridotto impatto ambientale.

Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni e accordi con Enti pubblici e privati, Fondazioni e Società nazionali ed internazionali che operano nei settori interessati alle attività del Consorzio. Potrà aderire ad altri Consorzi o società consortili private, aventi analoghi interessi e scopi e altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.

Art. 4 – Patrimonio

Le Università di cui all'Art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila) ciascuna, che viene versata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Ogni altra Università che, ai sensi dell'Art. 2, comma b), entri a far parte del Consorzio è tenuta a versare, oltre alla quota di cui al comma 1°, un contributo straordinario da stabilirsi di volta in volta Giunta Amministrativa, in relazione allo sviluppo delle attività del Consorzio.

Art. 5 - Finanziamenti

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

- 1) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal MIUR e dal Dipartimento della Protezione Civile;
- 2) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MIUR;
- 3) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MIUR, dal Dipartimento della Protezione Civile, da altre Amministrazioni statali, da Enti pubblici o privati italiani e stranieri;
- 4) di finanziamenti e contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;
- 5) di proventi derivanti dalla attività svolta direttamente sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Amministrazioni pubbliche e con altri Enti o Istituzioni pubblici o privati, nazionali e internazionali, nonché dall'attività di formazione scientifica, tecnica e professionale derivante dal Programma di Formazione;
- 6) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti;
- 7) dagli utili derivanti dallo sfruttamento industriale dei propri brevetti.

Art. 6 – Organi

Sono organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea dei Consorziati
- 2) La Giunta Amministrativa
- 3) Il Presidente
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Gli organi si riuniscono con le modalità previste nei relativi regolamenti.

Art.7 - L'Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea dei Consorziati è l'organo rappresentativo di tutti gli aderenti al Consorzio.

Ogni socio del Consorzio ha diritto a nominare due rappresentanti nell'Assemblea dei Consorziati prescelti tra esperti particolarmente qualificati sulle tematiche dell'ingegneria sismica e con competenze specifiche nel campo di iniziativa del Consorzio.

La nomina dura un quadriennio e può essere rinnovata

L'Assemblea elegge a maggioranza nel proprio ambito i membri della Giunta Amministrativa nelle proporzioni riportate all'art 8.

L'Assemblea del Consorzio si riunisce in seduta ordinaria su convocazione della Giunta Amministrativa almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo predisposti dagli organi di Governo.

L'Assemblea in qualità di organo consiliare discute le direttive generali per l'attività del Consorzio, su proposta della Giunta Amministrativa;

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio.

La convocazione ha luogo a mezzo mail o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è inoltre convocata dalla Giunta Amministrativa quando lo ritenga necessario.

In caso di impedimento dei rappresentanti è ammessa la delega ad altro soggetto.

Art. 8 – La Giunta Amministrativa

Il governo del Consorzio è affidato alla Giunta Amministrativa, composta da quattro rappresentanti eletti dall'Assemblea in seno ai propri componenti di cui tre espressi dai soci fondatori ed uno dai soci ordinari. Della Giunta Amministrativa fa parte un rappresentante designato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Ai sensi del D.l.78/2010 la Giunta Amministrativa è costituita da un totale di 5 membri.

La Giunta Amministrativa è nominata per un quadriennio. La Giunta Amministrativa elegge nella prima seduta il Presidente del Consorzio.

La Giunta Amministrativa viene convocata dal Presidente del Consorzio almeno quindici giorni prima della riunione stessa.

La Giunta Amministrativa si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno per predisporre il bilancio preventivo, conto consuntivo e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. La Giunta Amministrativa viene altresì convocata ogni volta che lo richiede

almeno un terzo dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consorzio. La Giunta Amministrativa è regolarmente costituita e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni di competenza del Giunta Amministrativa in seduta straordinaria è necessario che partecipi alla votazione un numero di consorziati, di persona o per delega rettorale, tale da rappresentare almeno i 2/3 (due terzi) dei membri e vi sia il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

Alle sedute della Giunta Amministrativa può partecipare il Responsabile Amministrativo del Consorzio con funzione consultiva.

La Giunta Amministrativa:

In seduta ordinaria:

- 1) Delibera in materia di convenzioni, contratti e commesse;
- 2) Delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- 3) Delibera su contratti a termine e borse di studio, sentito il parere dell'Assemblea dei Consorziati
- 4) Adotta i Regolamenti di Attuazione del presente Statuto;
- 5) Per attuare i programmi del Consorzio, può delegare parte di propri poteri al Presidente, indicandone i limiti.

In seduta straordinaria:

- 1) Delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e ratifica i recessi;
- 2) Delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni: in tal caso si segue quanto previsto dall'art. 14;
- 3) Delibera sulle modifiche di Statuto non comportanti oneri finanziari per le Università consorziate;
- 4) Delibera su ogni altra materia non specificatamente attribuita alla competenza di altri Organi.

Art. 9 – Il Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consorzio viene nominato dalla Giunta Amministrativa tra coloro che ricoprono un riconosciuto ruolo di prestigio nella ricerca nazionale ed internazionale nel campo dell'ingegneria sismica

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinominato consecutivamente per un altro quadriennio.

Il Presidente convoca e presiede la Giunta Amministrativa, ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati e nominare procuratori ed avvocati.

A tal fine assicura l'esecuzione delle delibere della Giunta Amministrativa, sottoscrive convenzioni e contratti a nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di Attuazione.

Inoltre il Presidente adotta tutti i provvedimenti ed esercita le funzioni che gli sono specificatamente delegati dagli Organi competenti.

Predisporre gli atti della Giunta Amministrativa.

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione amministrativa – contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che dura in carica per un quadriennio e può essere riconfermato una sola volta.

Il presidente del Collegio è nominato dal Dipartimento della Protezione Civile, gli altri due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati, d'intesa, dai Rettori delle Università consorziate. Tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88.

Il Collegio dei revisori dei conti:

- a) controlla l'amministrazione del Consorzio;
- b) provvede al riscontro degli atti ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo rendendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Art. 11 – Gestione Finanziaria e Amministrativa

La gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Consorzio è disciplinata dalla legge e da appositi regolamenti.

Il Consorzio per le attività di natura contabile ed amministrativa si avvale di un Responsabile Amministrativo, tale incarico è affidato mediante contratto di lavoro.

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di Piani Pluriennali di Attività. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di previsione predisposto dagli organi di controllo è approvato entro la fine dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile dell'anno successivo l'Assemblea approva il conto consuntivo contenente, fra l'altro, la relazione delle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati al Dipartimento della Protezione Civile ed alle Università consorziate per conoscenza..

Art. 12 – Personale

Per le attività del Consorzio potranno essere erogate borse di studio e potranno essere stipulati contratti a termine che saranno disciplinati con apposito regolamento adottato dalla Giunta Amministrativa sulla base della normativa vigente in materia.

Art. 13 – Durata e Recesso

Il Consorzio ha durata di anni quattro, che è prorogata previo assenso delle parti, per periodi di durata uguale.

E' ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata a. r. indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario ai sensi dell'art.24 del C. Civile. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo.

Art. 14 – Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi membri. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio proporzionalmente al loro apporto effettivo.

Art. 15 –Regolamenti di Attuazione

Ove necessario per l'attuazione del presente statuto saranno emanati dalla Giunta Amministrativa regolamenti di esecuzione.

I Regolamenti sono inviati per conoscenza al Dipartimento della Protezione Civile e alle Università consorziate.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di cui agli Articoli 11 e seguenti del Codice Civile.